

Allegato "A" al n. 23269/6792 di Repertorio

**Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie Semplicemente 2014-2017"**  
(di seguito il "Regolamento")

**GLOSSARIO**

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

<b>Azioni di Compendio</b>	Ha il significato di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
<b>Azioni Ordinarie</b>	Le azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili.
<b>Dividendi Straordinari</b>	Significa le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.
<b>Marché Libre</b>	Sistema multilaterale di negoziazione denominato Marché Libre, organizzato e gestito da Euronext Paris SA.
<b>Periodo di Esercizio</b>	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
<b>Aumento di capitale</b>	Ha il significato di cui all'articolo 1, comma secondo, del presente Regolamento.
<b>Prezzo di Esercizio</b>	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
<b>Regolamento</b>	Indica il presente regolamento dei Warrant.
<b>Semplicemente o Società o Emittente</b>	Semplicemente S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Tunisia n. 41.
<b>Termine Ultimo per l'Esercizio</b>	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
<b>Warrant</b>	Ha il significato di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

\*\*\*

1. In data 1 dicembre 2014 l'assemblea degli azionisti di Semplicemente ha deliberato (i) l'emissione di massimi n. 2.875.000 warrant (denominati "Warrant azioni ordinarie Semplicemente 2014-2017") (di seguito i "**Warrant**"), nonché (ii) l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi Euro **575.000** a servizio dei Warrant mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 2.875.000 azioni ordinarie (le "**Azioni di Compendio**"), senza indicazione del valore nominale.

I Warrant saranno assegnati gratuitamente (i) alle azioni in circolazione al giorno antecedente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie sul Marché Libre e (ii) alle azioni emesse quale prima *tranche* dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 1 dicembre 2014 a servizio del collocamento sul Marché Libre (l'"**Aumento di capitale**"), nel rapporto di un Warrant ogni azione detenuta.

2. I Warrant, di cui verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Marché Libre, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.P.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

3. Ogni Warrant attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) Azione di Compendio, al prezzo pari a quello determinato per ciascuna azione dal Consiglio di Amministrazione per la prima *tranche* dell'Aumento di Capitale, aumentato del 15%. ("**Prezzo di Esercizio**")


Salvo quanto previsto successivamente in tema di sospensione del Periodo di Esercizio (come di seguito definito), la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei Warrant potrà avvenire tra l'1/6/2015 ed il 15/6/2015, tra l'1/6/2016 ed il 15/6/2016, e tra l'1/6/2017 ed il 15/6/2017 (ognuno, il "**Periodo di Esercizio**"), salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del Warrant dovrà anche prendere atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e dovrà dichiarare di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulation S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari dei Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.



L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo entro l'ultimo giorno di mercato aperto del mese in cui è prevista la sottoscrizione.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie Semplicemente negoziate sul Marché Libre alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare un'assemblea dei Soci della Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle assemblee medesime. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio restano valide ed assumeranno effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

I Warrant non esercitati entro il 15/6/2017 (il "**Termine Ultimo per l'Esercizio**") perdono di validità.

4. Qualora dalla data di emissione dei Warrant e sino al Termine Ultimo per l'Esercizio siano effettuate dalla Società operazioni relative:
  - (a) ad aumenti di capitale sociale, in qualsiasi forma e modalità;
  - (b) a raggruppamenti o al frazionamenti delle azioni;
  - (c) a riduzioni di capitale sociale, in qualsiasi forma e modalità;
  - (d) ad operazioni straordinarie, in qualsiasi forma e modalità;
  - (e) ad altre operazioni, diversa da quelle considerate nei punti precedenti ma suscettibile di determinare effetti analoghi,

(collettivamente di seguito definite come le "**Operazioni Rilevanti**" e, singolarmente, come l'**"Operazione Rilevante"**), le Operazioni Rilevanti non potranno essere intraprese dalla Società prima del decorso del termine di 45 giorni concesso ai portatori di Warrant per la sottoscrizione anticipata delle Azioni di Compendio loro riservate e decorrente dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della informativa della Società di procedere a una Operazione Rilevante.

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non avesse luogo nonostante l'espletamento della procedura di cui al presente articolo, i portatori di Warrant che non avranno esercitato il diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale loro riservato, nel termine indicato al precedente punto, non potranno avvalersi di nuovi termini di sottoscrizione e i Warrant di loro titolarità saranno privi di qualsiasi giuridico effetto. Pertanto, **il Termine Ultimo per l'Esercizio coinciderà con il decorso del termine di 45 giorni e il Consiglio di Amministrazione provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti anche presso il Registro delle Imprese in ordine all'aumento di capitale a servizio dei warrant.**

5. Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.
6. Verrà richiesta a Euronext SA l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sul Marché Libre.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

7. Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa riportato nel sito *internet* della Società.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.

Milano, 1 (uno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

*Man. Sella*

*Antonio Sestini*



===== **Allegato "B" al n. 23.269/6.793 di Repertorio** =====

===== **STATUTO** =====

===== **Denominazione - Sede - Oggetto - Durata** =====

**Art. 1)** La società è denominata "SEMPLICEMENTE S.P.A." =====

**Art. 2)** La società ha sede nel Comune di Milano. =====

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali. =====

**Art. 3)** La società ha per oggetto: =====

- l'attività di pianificazione, di progettazione, di produzione e di commercializzazione di sistemi informatici che integrano l'hardware di dispositivi elettronici in genere, il software e le tecnologie della comunicazione; =====

- l'attività di ideazione e conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, consulenza nel settore delle tecnologie, dell'informatica e nella produzione di software, consulenza e /o realizzazione di studi di fattibilità, attività di ricerca di mercato, pubbliche relazioni e comunicazioni, servizi di ricerca e selezione del personale, attività di fornitura e gestione risorse umane, commercio dei prodotti non alimentari, inerenti e complementari alle attività innanzi indicate. =====

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, assumere, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., partecipazioni ed interessenze in altre Società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, in forma, comunque, non prevalente rispetto all'oggetto principale e con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico. =====

**Art. 4)** La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti. =====

===== **Domicilio** =====

**Art. 5)** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. =====

===== **Capitale sociale** =====

**Art. 6)** Il capitale sociale è pari a Euro 225.000 (duecentoventicinquemila), suddiviso in numero 1.125.000 (unmilionecentoventicinquemila) azioni prive del valore nominale. =====

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. =====

===== **Conferimenti** =====

**Art. 7)** I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. =====

===== **Trasferibilità e negoziazione delle azioni** =====

**Art. 8)** Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili. =====

**Art. 9)** Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o di un altro paese dell'Unione Europea oppure su sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di un altro paese dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("TUF"). =====

===== **Obbligazioni - Patrimoni destinati** =====

**Art. 10)** La società può emettere obbligazioni, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle disposizioni di legge. =====

**Art. 11)** La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile. =====

#### ===== Finanziamenti =====

**Art. 12)** La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

#### ===== Recesso =====

**Art. 13)** I soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro azioni, nei casi di legge; si applicano le disposizioni degli artt. 2437 e s.s. c.c. =====

Non spetta tuttavia il diritto di recesso: =====

- in caso di proroga del termine di durata della società; =====

- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. =====

#### ===== Competenza dell'assemblea =====

**Art. 14)** L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. =====

#### ===== Convocazione dell'assemblea =====

**Art. 15)** L'Assemblea viene convocata con avviso pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società ed inoltre, secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Milano Finanza o Italia Oggi. =====

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. =====

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro della Unione Europea. =====

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge. ==

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. =====

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali

l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. =====

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. =====

#### ===== **Intervento e voto** =====

**Art. 16)** La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. =====

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge. =====

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. =====

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. =====

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. =====

#### ===== **Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione** =====

**Art. 17)** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. =====

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. =====

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente. =====

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. =====

#### ===== **Consiglio di Amministrazione** =====

**Art. 18)** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non

superiore a 9 (nove), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea. =====

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. =====

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. =====

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. =====

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. =====

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. =====

#### ===== Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione =====

**Art. 19)** Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale. =====

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate. =====

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. =====

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. =====

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori. =====

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti



condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. =====

#### ===== **Nomina e sostituzione degli amministratori** =====

**Art. 19bis)** Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, seconda la procedura di cui ai commi seguenti. =====

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. =====

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. =====

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. =====

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. =====

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. =====

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: =====

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; =====

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto,

in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. ==  
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a nuova votazione da parte  
dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza  
semplice dei voti. =====

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione  
è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta  
dalla legge per l'assemblea ordinaria. =====

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più  
amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro  
sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto  
appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno  
e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a  
condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad  
accettare la carica e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal  
presente Statuto. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare  
quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla  
sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le  
maggioranze di legge e senza voto di lista. =====

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si  
siano potuti eleggere con il procedimento del voto di lista previsto nei  
commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste,  
l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei  
requisiti previsti dal presente Statuto. =====

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di  
decadenza dell'amministratore. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal  
momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito. ==

#### ===== **Presidente** =====

**Art. 20)** Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un  
presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed  
eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi  
di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla  
Società. =====

#### ===== **Rappresentanza della società** =====

**Art. 21)** Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio  
spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno,  
nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla  
deliberazione di nomina. =====

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza  
della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene  
conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato  
esecutivo. =====

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai  
direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti  
nell'atto di nomina. =====

#### ===== **Compensi degli amministratori** =====

**Art. 22)** Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per  
l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua  
complessiva. =====

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la

remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. =====

#### ===== Collegio sindacale =====

**Art. 23)** Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. =====

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. =====

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. =====

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale. =====

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. ==

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. =====

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. =====

Le liste, corredate dei *curriculum* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale. =====

All'elezione dei sindaci si procede come segue: =====

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; =====

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. =====

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. ==

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui

alla lettera a) del comma che precede. =====

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. =====

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge. =====

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. ==

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza. =====

In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. =====

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. =====

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. =====

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione. =====

#### ===== **Revisore legale dei conti** =====

**Art. 24)** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in base alla normativa vigente. =====

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010. =====

#### ===== **Bilancio e utili** =====

**Art. 25)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la percentuale da destinare per legge a riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria. =====

#### ===== **Scioglimento** =====

**Art. 26)** In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge. =====

#### ===== **Disposizioni generali** =====

**Art. 27)** Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge e/o regolamentari

applicabili, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea oppure su un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, ogni disposizione, italiana o estera, di volta in volta applicabile a tale mercato. =====

Qualora, in dipendenza dell'ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di un altro paese dell'Unione Europea o anche indipendentemente da ciò, le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325 bis c.c., 111 bis delle disposizione di attuazione al c.c. e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. =====


Milano, 1 (uno) dicembre 2014 (duemilaquattordici). =====

F.to: MARIO LUIGI ANDREA GALETTI =====

" : PAOLA CASALI NOTAIO L.S. =====

=====

=====



===== **Allegato "C" al n. 23.269/6.793 di Repertorio** =====

===== **STATUTO** =====

== **DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO** ==

**Articolo 1** - E' costituita una Società per Azioni con la denominazione: =====

===== **"SEMPLICEMENTE S.P.A."** =====

**Articolo 2** - La società ha sede nel Comune di Milano. =====

**Articolo 3** - La società ha per oggetto: =====

- l'attività di pianificazione, di progettazione, di produzione e di commercializzazione di sistemi informatici che integrano l'hardware di dispositivi elettronici in genere, il software e le tecnologie della comunicazione; =====

- l'attività di ideazione e conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, consulenza nel settore delle tecnologie, dell'informatica e nella produzione di software, consulenza e /o realizzazione di studi di fattibilità, attività di ricerca di mercato, pubbliche relazioni e comunicazioni, servizi di ricerca e selezione del personale, attività di fornitura e gestione risorse umane, commercio dei prodotti non alimentari, inerenti e complementari alle attività innanzi indicate. =====

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, assumere, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., partecipazioni ed interessenze in altre Società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, in forma, comunque, non prevalente rispetto all'oggetto principale e con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico. =====

**Articolo 4** - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050. =====

**Articolo 5** - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. =====

===== **CAPITALE SOCIALE** =====

**Articolo 6** - Il capitale sociale è determinato in euro 225.000 (duecentoventicinquemila), diviso in n. 1.125.000 (unmilione centoventicinquemila) azioni. =====

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. =====

**Articolo 7** - La società può emettere obbligazioni non convertibili con delibera assunta dall'organo amministrativo e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria. =====

===== **CONFERIMENTI - FINANZIAMENTI DEI SOCI** =====

**Articolo 8** - I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. ==

La società può ricevere dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

== **TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DEI DIRITTI D'OPZIONE** ==

**Articolo 9** - Le azioni e i relativi diritti d'opzione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e "mortis causa". =====

===== **RECESSO** =====

**Articolo 10** - I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge. =====

Non spetta tuttavia il diritto di recesso: =====

- in caso di proroga del termine di durata della società; =====

- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. =====

La dichiarazione di recesso è efficace il quindicesimo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede sociale, salvo quanto previsto dall'art. 2437, ultimo comma, c.c. =====

===== **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA** =====

**Articolo 11** - L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. =====

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui agli articoli 7 e 14 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. =====

== **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, INTERVENTO E VOTO** ==

**Articolo 12** - L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, nonché nei paesi dell'Unione Europea. =====

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, alternativamente, con uno dei seguenti mezzi di convocazione: =====

a) con lettera raccomandata; =====

b) con lettera semplice; =====

c) con telefax ovvero con posta elettronica (cui deve seguire una email di conferma della ricezione da parte del destinatario), purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. =====

La convocazione - qualunque sia il mezzo adottato - deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. =====

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su quotidiani a tiratura nazionale, nei termini di legge. =====

Nell'avviso di convocazione potranno essere fissati altri giorni per la seconda e terza convocazione. =====

Sono tuttavia valide le assemblee anche in mancanza di formale convocazione qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea sia la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo sia la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di questi ultimi o nel caso l'assemblea lo ritenga opportuno, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea. =====

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi di legge e



quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo richiedano, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. =====

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni, da tenersi sempre con voto palese. =====

Hanno diritto ad intervenire alle assemblee i legittimi possessori delle azioni. =====

Ogni socio che abbia diritto di intervento alle assemblee può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge. =====

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. =====

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi; (e) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo. =====

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge. =====

#### ===== **COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** =====

**Articolo 13** - La società è gestita in via esclusiva da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. =====

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero degli amministratori e alla loro nomina. =====

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. =====

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori l'intero consiglio di amministrazione deve intendersi dimissionario. =====

#### ===== **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** =====

**Articolo 14** - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti

gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo, oltre a quanto previsto al precedente articolo 7, le seguenti competenze: =====

- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; =====
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; =====
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; =====
- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c. =====

===== **PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E** =====

===== **AMMINISTRATORI DELEGATI** =====

**Articolo 15** - Il consiglio di amministrazione qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti inderogabili di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. =====

Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo, secondo quanto disposto dall'articolo 2381 c.c. =====

L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori generali, determinandone i poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti. =====

==== **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

**Articolo 16** - Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della società sia altrove, purchè nei paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale. =====

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati. =====

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è

necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. =====  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. ==

===== **RAPPRESENTANZA SOCIALE** =====

**Articolo 17** - La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. =====

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio di amministrazione, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto di nomina. =====

===== **REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI** =====

**Articolo 18** - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione, ai sensi di legge. =====

===== **COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE** =====

**Articolo 19** - Nei limiti previsti dall'art. 2409 bis, secondo comma, c.c., l'assemblea può attribuire al collegio sindacale la revisione legale della società. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominando il suo presidente e determinando il loro compenso. =====

===== **COMPETENZE DEL REVISORE LEGALE** =====

**Articolo 20** - Nei casi inderogabili di legge e quando l'assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, secondo quanto richiesto dalle norme di legge, nominati dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo. =====

===== **BILANCIO E UTILI** =====

**Articolo 21** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. =  
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. =====

===== **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE** =====

**Articolo 22** - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri. =====

**Articolo 23** - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge. =====

Milano, 1 (uno) dicembre 2014 (duemilaquattordici). =====

F.to: MARIO LUIGI ANDREA GALETTI =====

" : PAOLA CASALI NOTAIO L.S. =====

